



Roma, 25 giugno 2014

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan  
Al Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi  
Al Capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico, Vito Cozzoli  
Al Presidente dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internaz.ne delle imprese italiane, Riccardo M. Monti  
Al Dip. della ragioneria generale dello Stato-IGOP del M.E.F.  
Alla D.G. per le risorse, l'organizzaz. e il bilancio del Mi.S.E.

### INQUADRAMENTI PERSONALE EX ICE

In applicazione delle norme di soppressione dell'ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero, che espressamente ed inequivocabilmente stabiliscono che:

*"I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." (comma 26-octies aggiunto dalla L. 214/2011 di conversione, con modificazioni, del D.L. 201/2011, nel quale, al comma 6 dell'art. 22, già si sostituivano integralmente i commi da 18 a 26 dell'art. 14 D.L. 98/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 111/2011),*

il Ministero dello Sviluppo Economico e l'ICE Agenzia pervennero nei primi mesi del 2013 agli inquadramenti del personale transitato nei propri organici.

Tali inquadramenti e le relative procedure seguite dall'ICE Agenzia sono state pienamente validati dalle istituzioni che la legge stessa chiamava a partecipare all'operazione di trasferimento e nuovo inquadramento del personale ex ICE transitato presso l'ICE Agenzia, con il decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento, registrato dalla Corte dei Conti, e successivamente dall'IGOP, con nota prot. n. 74230 dell'11 settembre 2013. Quest'ultima nota, tra l'altro, confermava la coerenza con precedenti note dello stesso IGOP già trasmesse al MiSE, ove si era sollevata la medesima questione dell'inquadramento del personale ex ICE transitato al Ministero.

Invero, i trattamenti economici del personale ex ICE erano sostanzialmente differenziati tra lavoratori assunti dall'anno 2000 in poi e lavoratori in servizio prima del 2000, dove questi ultimi godevano già, fra le voci fisse e continuative del trattamento economico fondamentale, di un assegno *ad personam* derivante dal passaggio dal CCNL Assicurativo al CCNL EPNE, avvenuto nel 1996. In quell'occasione tale assegno venne riconosciuto come non riassorbibile e pensionabile.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nelle fasi di inquadramento del personale transitato nei propri ruoli, chiese formalmente all'IGOP se il suddetto assegno *ad personam* dovesse ancora essere considerato non riassorbibile e pensionabile ovvero se dovesse essere ricompreso nelle voci retributive utili per la determinazione del nuovo assegno *ad personam* riassorbibile; a seguito di parere che ne affermava l'inclusione tra le voci retributive utili per la determinazione del nuovo assegno *ad personam* riassorbibile "con i futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti", il MISE adottava una interpretazione arbitraria e restrittiva, riassorbendo parte dell'assegno direttamente e immediatamente con il differenziale positivo tra l'indennità di amministrazione, propria del CCNL comparto Ministeri, e l'indennità di ente, prevista dal CCNL comparto EPNE.

L'ICE Agenzia sulla stessa materia, con specifica nota, formulava apposito quesito al MEF e riceveva parere positivo sulle procedure adottate in merito, in quanto, mantenendo l'invarianza della spesa e preso comunque atto della natura riassorbibile del nuovo assegno *ad personam* determinatosi per effetto della disposizione di cui al paragrafo precedente, non considerava la differenza positiva tra l'indennità di amministrazione prevista dal CCNL Ministeri e l'indennità di ente già del CCNL EPNE come miglioramento economico, tanto meno "futuro miglioramento", visto che trattasi di voce stipendiale fondamentale già prevista da contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore.

E' chiaro come le voci stipendiali fondamentali consistenti nelle indennità di amministrazione e di ente non siano confrontabili nella determinazione del nuovo trattamento economico del personale ex ICE, né l'assegno *ad personam* possa essere riassorbito in sede di primo inquadramento, violando, in tal caso, il dettato normativo, laddove si prevede il riassorbimento dell'eventuale maggiore retribuzione solo con i "successivi miglioramenti economici". Tra l'altro, l'interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico va a creare un ingiustificato ed iniquo arbitrio nel trattamento del personale ex ICE, laddove i lavoratori assunti dal 2000 percepiscono correttamente ed interamente l'indennità di amministrazione, mentre i lavoratori assunti prima del 2000 percepiscono, di fatto, una indennità di amministrazione decurtata.

Oggi, le scriventi sono state informate dai responsabili dell'ICE Agenzia che, in occasione di una riunione, sarebbero state avanzate eccezioni in ordine agli inquadramenti di che trattasi.

Ricordato che tali inquadramenti, come detto, sono stati la dovuta, puntuale attuazione di una norma di legge, confortata senza riserve di sorta dalle istituzioni che hanno partecipato alle operazioni di trasferimento delle risorse umane ex ICE, pure asseverate dalla Corte dei Conti, appare assolutamente inaccettabile l'emergere di non sostanziali dubbi che, oltre a creare incertezze e danni a tutti i lavoratori interessati, riverbererebbero gravi ripercussioni di immagine sulle istituzioni medesime. Appare, quindi, di tutta ovvietà che ogni rivisitazione di decisioni che risultano pienamente operative da quasi 18 mesi, obbligherebbero le scriventi organizzazioni ad attivare ogni e qualsiasi iniziativa, in ogni e qualsiasi sede, a tutela di tutti i lavoratori interessati, già in servizio presso l'ex ICE.

Va ricordato, tra l'altro, che pari irregolarità nel trattamento economico del personale ex ICE transitato al MiSE è già stata più volte denunciata e che, pertanto, la soluzione non potrà che tradursi nell'equa e corretta applicazione della legge per tutto il personale interessato, ovunque transitato.

FP CGIL

CISL FP

UILPA

(Salvatore Chiaramonte)

(Paolo Bonomo)

(Enrico M. Ponti – Sandro Colombi)